



CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. BIANCHI" DENOMINATA SCUOLA MOVIMENTO SALUTE A.S. 2025/2026

CODICE UNIVOCO: UFCQXX

- che l'art. 40.1 della legge n.449 del 27.12.1997 consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- che l'art.7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 13.1 del decreto legislativo n.4 del 10 gennaio 2006 e dall'articolo 3.76 della legge n.244 del 24 dicembre 2007, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati ,di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l'indisponibilità ;
- che l'art.32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio , di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di provata competenza , purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; ed a condizione che sia stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare per i compiti affidati a terzi risorse umane interne all'Istituzione;
- che l'art. 43 c. 3 del Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" a seguire "Nuovo Regolamento" consente all'Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- che l'art. 44 c. 4 del Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" a seguire "Nuovo Regolamento" consente al Dirigente scolastico , "nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, di avvalersi dell'opera di esperti esterni;
- che il progetto Scuola Movimento Salute è regolarmente inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nel programma annuale 2025;

- che l'art. 36/2023 del DECRETO LEGISLATIVO, n. 50 dispone che nel caso dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000.00, è consentito l'affido diretto da parte del responsabile del procedimento;
- che per gli acquisti in economia di beni o servizi inferiori al limite di € 10.000,00, stabilito con delibera n. 5 del 26 febbraio 2019 dal Consiglio di Istituto, al fine di garantire snellezza ed efficacia all'azione gestionale, il Dirigente procede alla scelta diretta del contraente, come consente ed anzi prescrive l'art. 46 del decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 – "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 16393/IV.2 del 11/11/2025;

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Erminia Salvador – Via Friuli, 14 Codice Fiscale 94127120304, indicato anche come «committente»

E

Il Dott. **NARDONE FRANCESCO** – Via Tullio, 7 33100 Udine - Codice Fiscale NRDFNC94P07H816C - Partita Iva 02876360302 – indicato anche come "contraente"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che ha validità per l'anno 2025.
2. Il Dott. Nardone Francesco, sulla base di un programma annuale concordato con la scuola e del relativo sostegno finanziario assicurato da Enti pubblici terrà delle lezioni su paramorfismi e dismorfismi in età evolutiva per due classi della scuola secondaria di primo grado "G. Bianchi" denominate "Scuola Movimento Salute" a.s. 2025/2026, durante l'orario scolastico, nell'attività di educazione, per il numero di 2 (due) ore per un totale complessivo di **€ 120,00 IVA compresa** come di seguito specificato:

Lezione su paramorfismi e dismorfismi in età evolutiva	Ore 2	€ 60,00/h	€ 120,00
			TOTALE 120,00

Al di fuori dei compensi così definiti non sarà riconosciuto all'esperto il rimborso di altre spese, a qualsiasi titolo giustificate.

3. La spesa complessiva prevista dal presente contratto è stata inserita nel Programma annuale e.f. 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/11/2024. Disponibilità di bilancio e.f. 2025 – Prog. P01-1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE – ATTIVITA' MOTORIA;
4. Il compenso pattuito sarà corrisposto previa presentazione di regolare fattura, emessa in formato elettronico, alla quale dovrà essere allegata la rendicontazione delle ore effettivamente svolte e una relazione sull'attività svolta. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o Dichiarazione Sostitutiva, ai sensi dell'ex Art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge n. 296/2006.
5. L'esperto programmerà tale attività in coerenza con gli obiettivi formativi del progetto didattico, concordando tempi, metodi e strumenti degli interventi con il docente referente dell'Istituto.

6. Pur godendo di autonomia nell'esecuzione delle sue obbligazioni professionali l'esperto terrà costantemente informato, in merito alla progressiva attuazione del progetto di intervento, il Dirigente Scolastico sottoscrittore del presente contratto.
7. L'attività dell'esperto sarà sottoposta a monitoraggio e valutazione. La scuola si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. In tal caso, e in tutti i casi in cui l'attività dovesse subire delle interruzioni, sospensioni, o terminare anticipatamente per qualsiasi motivo, sarà corrisposto il compenso relativo alle sole attività effettivamente prestate.
8. Alla copertura delle spese di assicurazione infortuni e per la responsabilità civile, provvede l'esperto, mentre si dà atto che alunni e personale della scuola sono coperti dall'assicurazione scolastica regionale o dall'Assicurazione integrativa di istituto, trattandosi di attività svolta nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, in orario scolastico.
9. Tutti i dati e le informazioni di cui l'esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati e l'esperto si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
10. L'esperto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi del Dlgs 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente accordo. La scuola dichiara che il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico della scuola Erminia Salvador.
11. Ai rapporti professionali regolati dal presente contratto si applicano le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.
12. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto resta regolato dalle vigenti disposizioni del Codice Civile e dalla legislazione specifica in materia.
13. In caso di controversie il foro competente è quello di Udine e le spese di registrazione del presente contratto sono a carico dell'esperto.

L'esperto
Dott. Nardone Francesco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Erminia Salvador
